



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/10/2021

### FATTO

La ricorrente, assieme al cointestatario, afferma di essere titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali del valore di £ 1.000.000 ciascuno, emessi su moduli serie "P" con timbro Q/P. Lamenta in particolare che l'intermediario avrebbe liquidato un importo inferiore al dovuto. Osserva che il timbro apposto a tergo riporta indicazione dei tassi d'interesse della serie Q solo per i primi 4 scaglioni di detenzione, senza apportare alcuna modifica per l'ultimo scaglione, ossia per il periodo dal 21° al 30° anno, per il quale dovrebbero applicarsi le originarie condizioni presenti sul titolo. Ricorda la natura dei buoni fruttiferi postali quali titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. e richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di merito e dei Collegi ABF volto a tutelare il risparmiatore sulla scorta del legittimo affidamento maturato al momento della sottoscrizione dei buoni. Evidenzia che lo stesso Arbitro avrebbe più volte osservato che, sebbene le condizioni del contratto possano essere modificate mediante provvedimenti pubblicitari successivi alla sottoscrizione del titolo, deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono. Cita altresì la decisione n. 6142 del 2020 del Collegio di Coordinamento che, pronunciandosi a favore del sottoscrittore nell'ambito di una fattispecie analoga a quella del presente ricorso, ha avuto modo di soffermarsi sulla nota del MEF del 15.02.2018 e sulla minoritaria giurisprudenza di merito allegata dalla resistente. Sottolinea inoltre che il caso deciso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3963 del 2019 riguarda la diversa fattispecie di sopravvenuta variazione dei tassi d'interesse a mezzo D.M. pubblicato in G.U. Afferma pertanto di avere diritto all'importo netto complessivo quantificato in € 8.250,63 a titolo d'integrazione, ossia di differenza tra



quanto liquidato e quanto dovuto. Tale importo andrebbe calcolato applicando per i primi 20 anni i rendimenti della serie Q e, per l'ultimo decennio, le condizioni della serie P (importo fisso bimestrale), con detrazione della ritenuta fiscale. Sottolinea che i calcoli sono stati volutamente effettuati in difetto, senza tenere conto dell'imposta di bollo trattenuta in sede di incasso.

Chiede inoltre di disapplicare l'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.1997 in considerazione del contrasto tra tale disposizione (applicata peraltro retroattivamente su moduli serie "P" non convertiti) e la normativa primaria in materia. Afferma che l'intermediario farebbe discendere da tale disposizione la prassi di capitalizzare gli interessi al netto della ritenuta fiscale per i primi 20 anni. Lamenta l'illegittimità di siffatta condotta, idonea a diminuire, indebitamente, gli importi spettanti, atteso che "la capitalizzazione al netto e non al lordo dell'imposta produce l'effetto di considerare anticipatamente un momento impositivo invero successivo, alla luce della normativa primaria in materia", che richiama. Chiede, altresì, gli interessi legali e le spese documentate quali quelle legali e di presentazione del ricorso, per un totale di € 270,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali per cui è controversia sarebbero stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009. Richiama sul punto la decisione n. 7097 del 2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorrerebbe guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene a un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi. Rileva altresì che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientrerebbe nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma che la serie "Q" è stata istituita con D.M. del 13.06.1986 e che le tabelle allegate al D.M. indicano i saggi di interesse. Precisa che i tassi per i primi vent'anni prevedono un interesse annuo composto, mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse sarebbe sempre del 12%, ma il rendimento sarebbe calcolato sulla base dell'interesse semplice. Rappresenta di avere agito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P" l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro). Fa presente che l'art. 5 non dispone che il timbro apposto sul retro del buono riporti anche l'"importo" da corrispondere al sottoscrittore. Ritiene quindi di aver corrisposto al sottoscrittore quanto stabilito dal citato DM e indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018. Ritiene inoltre che non sarebbe corretto il riferimento alla sentenza n. 13979 del 2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso. Reputa che parte ricorrente fossa senz'altro consapevole della serie sottoscritta e del relativo rendimento, evidenziando che i buoni sono "titoli di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 avrebbe assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni. Evidenzia che l'art. 6 del DM 1986 prevede in ogni caso che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno. Chiede, pertanto, nel merito il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente contesta anzitutto le eccezioni preliminari dell'intermediario. Ribadisce le argomentazioni, sottolineando che il suo consenso sarebbe stato viziato dalla negligenza dell'intermediario che non ha incorporato correttamente le modifiche previste dal



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

D.M. Tesoro 13.06.1986. Ribadisce che il meccanismo di eterointegrazione contrattuale di cui all'art. 173 del codice postale può comportare la possibilità che i buoni, successivamente alla sottoscrizione, siano interessati da una variazione dei tassi a opera di un D.M. da pubblicarsi in G.U. e che la pubblicazione del D.M. in G.U. non può incidere sulla misura dei rendimenti indicati in un contratto predisposto unilateralmente e stipulato dopo la pubblicazione stessa, laddove le modifiche introdotte antecedentemente alla sottoscrizione non siano state incorporate nei buoni.

Rappresenta che anche il D.M. Tesoro 20.05.1987, all'art. 1, comma 5, ha espressamente previsto la stampigliatura sui buoni della dicitura "I tassi sono suscettibili di VARIAZIONI SUCCESSIVE a norma di legge". Afferma che i principi espressi dalle SS.UU. di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 2007, pur resa in un caso di buoni diversi da quello per cui è ricorso, hanno una portata generale e sono dunque vevoli anche al caso in esame. Evidenza che le Sezioni Unite, ammettendo che è possibile che i rendimenti di tutti i buoni subiscano variazioni ad opera di decreti ministeriali successivi, avrebbero valorizzato la rilevanza dei dati testuali riportati sui titoli al momento dell'emissione, ossia al momento in cui si forma il consenso, nel quale l'intermediario è tenuto a rendere edotto il risparmiatore dei rendimenti che gli saranno riconosciuti per i 30 anni di detenzione. Insiste pertanto per l'accoglimento delle richieste formulate.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del DM Tesoro 13.06.86, di cui è titolare la ricorrente e appartenenti alla serie Q/P.

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento della liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile quale deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo, tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r.



29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in peius dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni, “deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto” (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato” (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dalla ricorrente non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Nel caso di specie, il decreto di riferimento è il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo sugli stessi sia la nuova serie di appartenenza, sia i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Rileva, tuttavia, che tali timbri nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questi casi, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite



n. 3963 del 2019, “lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione” con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell’obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di “come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale”. In questa prospettiva, pertanto, “diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). In linea con l’orientamento dell’Arbitro, dunque, questo Collegio reputa che le richieste della ricorrente meritino di essere accolte e che la stessa abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto le sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all’emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all’intermediario. La ricorrente chiede inoltre di disapplicare l’art. 7 del D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997. La questione attiene alla modalità di capitalizzazione degli interessi, al netto o al lordo della ritenuta fiscale.

Sul punto, il Collegio ribadisce che nei casi in cui la disciplina fiscale è richiamata dall’intermediario per “giustificare” la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, “la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*”, trattandosi “di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti”; diversamente, non rientra nella competenza dell’Arbitro accertare l’assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

Tanto premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nel d.l. n. 556 del 19.09.1986, che ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987; nel d.l. n. 239 del 1996, che ha introdotto a partire dal 01.01.1997 l’imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50% e nell’art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, secondo il quale, “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.

L’orientamento dell’Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). Nel caso di specie, parte resistente ha proceduto al calcolo dei rendimenti del buono secondo le disposizioni di legge, applicando l’interesse al netto della ritenuta fiscale stabilita ex legge. Il Collegio reputa che nessuna censura possa essere mossa, avendo l’intermediario operato secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 e che, pertanto, le richieste formulate in riferimento ai buoni appartenenti alla serie Q non meritino di essere accolto.

La ricorrente chiede infine la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta non può essere accolta tenuto conto della parziale soccombenza.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi; il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS